

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4021-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

e dal Ministro delle comunicazioni

(CARDINALE)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 4021)

approvato dal Senato della Repubblica il 15 giugno 1999

(V. Stampato Camera n. 6141)

modificato dalla Camera dei deputati l'8 luglio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1999*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia
elettorale

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ..	Pag. 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 4
Testo del decreto-legge	» 14

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.
(*Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato*)

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 131

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate”.

Art. 1-ter. - 1. All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali”.

Art. 1-quater. - 1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti”».

All'articolo 2:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del Contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni»; al secondo periodo, le parole: «Ministero medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero di grazia e giustizia».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 131

Identico.

Identico.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - *1.* Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 60 per cento.

2. I contributi ordinari spettanti per l'anno 1999 a ciascuna provincia ed a ciascun comune sono ridotti nella misura dello 0,1 per cento dei contributi di parte corrente attribuiti nell'anno 1998.


3. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2-ter. - 1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici così come determinate dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 11 febbraio 1996, n. 23.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del **40** per cento.

Soppresso

2. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione **del comma 1**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

3. *Identico».*

Soppresso



TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti in materia elettorale

Articolo 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-bis.


1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate».

Articolo 1-ter.

1. All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali».



TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti in materia elettorale

Articolo 1.

Identico

Articolo 1-bis.

Identico

Articolo 1-ter.

Identico



(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

Articolo 1-quater.

1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti».

Articolo 2.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 2-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 60 per cento.

2. I contributi ordinari spettanti per l'anno 1999 a ciascuna provincia ed a ciascun comune sono ridotti nella misura dello 0,1 per cento dei contributi di parte corrente attribuiti nell'anno 1998.



(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1-*quater*.

Identico

Articolo 2.

Identico

Articolo 2-*bis*.

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del **40** per cento.

Soppresso



(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Articolo 2-ter.

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici così come determinate dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.




(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione **del comma 1**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

Soppresso



Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999.

Disposizioni urgenti in materia elettorale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria, per l'anno 1999, delle agevolazioni tariffarie previste per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda durante le consultazioni elettorali e l'efficienza delle operazioni connesse alle elezioni amministrative ed europee del 13 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA


il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Articolo 2.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Servizio informatica della Direzione generale di cui al comma 1, rese in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 150 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - RUSSO JERVOLINO -
CARDINALE - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

